



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/01/48
Rif. n. 36/43-SG.34-PAO del 26/09/2024

Roma, data protocollo

OGGETTO: “*Congedo straordinario per gravi motivi. Richiesta chiarimenti*”.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

= ROMA =

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Come correttamente indicato da codesta O.S., l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, prevede, al comma 1, che “*Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno*”.

Il successivo comma 4, poi, dispone che “*Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395*”.

Ciò premesso, per quanto attiene al quesito posto, appare dirimente il significato da attribuire al concetto di “*terapia*”, per determinarsi in ordine alla possibilità di ricomprendervi l'attività di somministrazione vaccinale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

A tal proposito, se - come appurato da fonti aperte - la vaccinazione rientra nel più ampio concetto di “terapia”¹, vi sarebbe di certo la possibilità di applicazione, al ricorrere degli ulteriori presupposti richiesti, dell’istituto di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 39 del 2018.

La Direzione Centrale di Sanità, interessata al riguardo, ha focalizzato l’attenzione sulla la definizione del termine “terapia” per valutare se la vaccinazione rientri in tale ambito. La vaccinazione è sostanzialmente la somministrazione di un farmaco essenzialmente costituito da microrganismi attenuati ovvero uccisi o da antigene di questi ultimi, il cui obiettivo è stimolare il sistema immunitario alla produzione di anticorpi necessari per reagire immediatamente all’agente patogeno, contrastando l’insorgenza di una malattia ovvero riducendone la sintomatologia. Pertanto considerando la “terapia” come l’insieme dei metodi usati per la guarigione di malattie o ferite, per prevenirne l’insorgenza, o per alleviarne i sintomi, la Direzione Centrale in parola ha ritenuto che la vaccinazione rientra nel novero delle terapie.

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, infine, ha rappresentato che per l’effettuazione del vaccino dovrà essere concesso il permesso orario e, solo laddove la “terapia” si prolunghi oltre la metà dell’orario di servizio della giornata di riferimento, per gravi motivi debitamente documentati, sarà possibile porre il dipendente in congedo straordinario.

P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

¹ Che, secondo l'Enciclopedia Treccani, “consiste nell’impedire che cause morbigena agiscano sull’organismo, sia evitando di esporre quest’ultimo alla loro azione, sia creando una maggiore resistenza dell’organismo medesimo. Il primo scopo si ottiene mediante l’isolamento, la distruzione degli animali vettori di germi, la disinfezione dei locali e degli oggetti; il secondo attraverso l’igiene alimentare e generale, la ginnastica e soprattutto attraverso quei mezzi che sono in grado di creare una immunità passiva o attiva verso l’infezione. La sieroterapia e la vaccinazione realizzano questo scopo; la sieroterapia conferendo un’immunità immediata ma temporanea, la vaccinoterapia un’immunità più lenta ma duratura.